



CITTÀ DI VERCELLI

**Disciplinare d'incarico di prestazione professionale
per lo svolgimento dell'attività di difesa e rappresentanza dell'Ente
avanti al T.A.R. Piemonte
Ricorso Prot. n. 9150 del 15.02.2022**

RACC. N.

TRA

Il Comune di Vercelli - partita iva 00355580028 - con sede in Vercelli (VC), Piazza Municipio, n. 5, in persona del Segretario Generale, quale Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Legali, Dott. Fausto Pavia, autorizzato alla stipula in forza di determinazione n. del

E

Avv. Sara Deangelis, nata a il - C.F. _____ e Avv. Daniele Capolupo, nato a il - C.F. _____ – dello Studio Legale Cedars Associati con sede in Vercelli, Via Piero Lucca n. 1 – P.I. 02698620024;

Premesso che il Comune di Vercelli con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 16.03.2022, decideva di autorizzare, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera a), del vigente Statuto Comunale, il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale, in persona dell'Ing. Marco Tanese, quale Dirigente competente per materia, a costituirsi dinanzi al T.A.R. Piemonte a seguito del ricorso, pervenuto al Protocollo dell'Ente n. 9150 del 15.02.2022, presentato dal titolare dell'impresa individuale Bar Autolinee s.n.c., con sede legale in Vercelli (VC), Piazza Roma n. 12, Partita Iva: 02597690029, contro la Città di Vercelli, per l'annullamento del provvedimento di diniego del 14.12.2021 a firma del Funzionario Incaricato - Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza

Territoriale della Città di Vercelli, con il quale si nega la reinstallazione di giochi leciti, in ragione del fatto che *“occorre che sia dimostrato il possesso della autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la vendita dei tabacchi e dei generi di Monopolio (non risultante agli atti dell’ufficio scrivente) poiché l’iscrizione nell’elenco RIES di cui all’art. 1, co. 82, L. 22082010 e s.m.e i. non può essere considerata “autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ai sensi dell’art. 26, co. 2 L.R. 19/2021”*;

Vista la determinazione n. _____ del _____ con la quale veniva confermato l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di rappresentanza e difesa dell’Amministrazione nella anzidetta causa all’Avv. Sara Deangelis, nata a _____ il _____ - C.F. _____ e all’Avv. Daniele Capolupo, nato a _____ il _____ - C.F. _____, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Cedars Associati con sede in Vercelli, Via Piero Lucca n. 1 – P.I. 02698620024;

Dato atto che la polizza assicurativa per la responsabilità professionale degli Avvocati Sara Deangelis e Daniele Capolupo, dello Studio legale Cedars Associati, risulta, come da comunicazione dello Studio legale, stipulata al n. _____ presso _____ Compagnia Assicuratrice _____, Agenzia _____, via _____, scadenza _____;

LE PARTI COME SOPRA GENERALIZZATE E RAPPRESENTATE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Comune di Vercelli (d’ora innanzi solo Comune) conferisce all’Avv. Sara Deangelis, nata a _____ il _____ - C.F. _____ e all’ Avv. Daniele Capolupo, nato a _____ il _____ - C.F. _____, anche disgiuntamente, dello Studio Legale Cedars Associati con sede in Vercelli, Via Piero Lucca n. 1 – P.I. 02698620024 (d’ora innanzi solo Avvocati), che accettano con la firma del presente disciplinare, l’incarico di rappresentanza e difesa per tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Vercelli, nel giudizio avanti al T.A.R. Piemonte a seguito del ricorso, pervenuto al Protocollo dell’Ente n. n. 9150 del 15.02.2022, presentato dal titolare dell’impresa individuale Bar Autolinee s.n.c., con sede legale in Vercelli (VC), Piazza Roma n. 12, Partita Iva: 02597690029.

2. Gli Avvocati si impegnano a predisporre tutti gli atti giudiziari necessari alla tutela del Comune, a presenziare alle udienze, a visionare gli atti e i documenti avversari e a compiere ogni

attività necessaria per la difesa giudiziale degli interessi dell'Ente innanzi all'Autorità Giudiziaria adita, tenendo informato costantemente il Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale nonché il Servizio Affari Generali del Comune e provvedendo all'invio di tutti gli atti processuali compresi quelli depositati dalla controparte.

3. Per la prestazione sopra descritta e giusto preventivo parcellare agli atti, il Comune si impegna a corrispondere allo Studio Legale Cedars Associati, con sede in Vercelli, Via Piero Lucca n. 1 – P.I. 02698620024, l'importo massimo di € 2.188,68 di cui Euro 394,68 per IVA 22%, comprensiva di contributi previdenziali e IVA, fatta salva ogni eventuale successiva integrazione di spesa necessaria in relazione all'andamento e all'esito della vertenza in corso, così come di seguito evidenziato:

COMPETENZE:

	€ 450,00 fase di studio;
	€ 300,00 fase introduttiva;
	€ 750,00 fase decisionale;

Tot. Compenso Professionale	€ 1.500,00
+ Spese generali 15%	€ 225,00

Totale	€ 1.725,00
+ C.P.A. 4%	€ 69,00

Totale Imponibile	€ 1.794,00
+ I.V.A. 22%	€ 394,68

Totale lordo	€ 2.188,68
Ritenuta d'acc. (20% su € 1.725,00)	€ 345,00
IMPORTO NETTO DOVUTO	€ 1.843,68

La liquidazione del compenso sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Acconto € 750,00, oltre accessori di legge da fatturare e versare in seguito al deposito della memoria di costituzione dinanzi al T.A.R. Piemonte;
- Saldo di € 750,00, oltre accessori di legge da fatturare e a chiusura della vertenza con emissione della sentenza.

4. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna della stessa alle spese di lite, qualora il Giudice liquidasse una somma superiore a quella concordata tra i Legali ed il Comune di Vercelli, i Legali nominati si riterranno interamente soddisfatti di ogni sua

competenza ed avere nella misura determinata dal Giudice e non potranno pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. Il compenso liquidato dal Giudice sarà così corrisposto:

- la parte del compenso inizialmente pattuito e impegnato, entro 30 gg. dall'emissione della fattura elettronica;
- la parte del compenso liquidato dal Giudice, eccedente l'importo impegnato all'atto dell'incarico, solo dopo l'avvenuta riscossione delle somme dovute da parte del soccombente, comprensive delle spese sopportate per l'eventuale fase esecutiva e solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Qualora la parte soccombente non provveda al pagamento delle somme liquidate dal Giudice, i legali nominati potranno in essere le azioni utili al recupero e, in caso di esito infruttuoso del recupero coattivo, i legali si riterranno soddisfatti di quanto versato dal Comune, in virtù del pregresso impegno di spesa, effettuato sulla base del preventivo rimesso dai predetti all'atto del conferimento dell'incarico, integrato dalle spese sopportate per l'eventuale fase esecutiva. Nel caso in cui i legali verificano l'insolvibilità della controparte, trasmetteranno al Comune di Vercelli dichiarazione dalla quale risulti l'insolvibilità della parte soccombente e che non sussiste la convenienza ad attivare la fase esecutiva. Qualora il compenso concordato tra il Comune di Vercelli ed i legali fosse superiore a quanto liquidato dal Giudice, verrà riconosciuto quanto concordato nel disciplinare di incarico, integrato dalle spese sopportate per l'eventuale fase esecutiva, fermo restando che i legali dovranno porre in essere le azioni utili al recupero della somma liquidata dal Giudice. Nel caso in cui i legali verificano l'insolvibilità della controparte, trasmetteranno al Comune di Vercelli dichiarazione dalla quale risulti l'insolvibilità della parte soccombente e che non sussiste la convenienza ad attivare la fase esecutiva.

5. L'incarico ha natura di collaborazione autonoma e libero professionale ed è soggetto alle norme del codice civile e a quelle dell'ordinamento professionale forense per quanto non previsto dal presente disciplinare.

6. Gli Avvocati dichiarano, con la firma del presente disciplinare:

- In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e di cui alla deliberazione n. 11 del 18/03/2016 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, di non essere attualmente titolari di cariche elettive e si impegnano a comunicare tempestivamente al Comune di Vercelli ogni variazione in ordine a quanto prima dichiarato.
- Di obbligarsi all'osservanza delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Vercelli, adottato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 368 in data 17/12/2013, che vengono rese note mediante accesso on line all'indirizzo internet: www.comune.vercelli.it –Sezione Amministrazione Trasparente.

- Che non ricorrono, secondo le norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale forense, situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità con l'incarico accettato, anche nel rispetto dell'Art. 9 del d.Lgs. 8.4.2013, n. 39 e smi. Gli Avvocati si impegnano, qualora dette situazioni dovessero insorgere nel corso dell'incarico, a comunicarle tempestivamente al Comune.
- Ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure d'appalto previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell'incarico contenute nel presente atto ed ha valore di comunicazione agli Avvocati, del conferimento dell'incarico, se già non verificatasi in termini differenti.
- Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e smi e del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., informa gli Avvocati, che con la firma del disciplinare presta il proprio consenso, che tratterà i dati personali conferiti nei limiti necessari a perseguire le finalità dell'incarico, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti e che i dati stessi potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale affidato.
- Di essere informati che il presente disciplinare sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vercelli, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 15 del D, Lgs. 14.3.2013, n.33 e poter provvedere alla liquidazione dei compensi dovuti.

7. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Gli Avvocati assumono ogni eventuale spesa conseguente alla stipula del presente disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli,

Gli incaricati

L'Amministrazione

f.to digitalmente

f.to digitalmente